

TRIBUNALE ORDINARIO DI GORIZIA

R.G. C.P. n. 6/2013

Il Tribunale di Gorizia, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Giovanni	SANSONE	Presidente
dott.ssa Annalisa	BARZAZI	relatore, Giudice
dott.ssa Sabrina	CICERO	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

provvedendo nella procedura di concordato preventivo promossa da PIOVESANA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede in Mossa (Gorizia), via Isonzo n. 18, in persona del liquidatore David Piovesana;

sentiti nell'udienza fissata ex art. 180 L.F. la società debitrice, costituitasi nel giudizio di omologa, ed il commissario giudiziale;

dato atto che il decreto di fissazione della citata udienza è stato ritualmente notificato dalla debitrice, in tempo utile alla proposizione dell'eventuale opposizione, ai sedici creditori dissenzienti (Basso Sebastiano s.r.l., Bayerland s.r.l. Gmbh, Cepparo s.p.a., Equitalia Friuli Venezia Giulia s.p.a., Industrie Rolli Alimentari s.p.a., Levoni s.p.a., Salumificio Dentesano s.p.a., Serris Italia s.r.l., AR.CA Box Pizza s.n.c. di Cognolato, Banca Popolare di Vicenza, Banca di Credito Cooperativo di Doberdò del Lago, La Vecje Salumerie s.n.c. di Presacco & c., Salumificio Bordoni s.r.l., Salumificio Merlotti s.r.l., Salumificio Sosio s.r.l., Unicredit Banca s.p.a.);

rilevato che non sono state proposte opposizioni e che il Pubblico Ministero non è intervenuto;

letto il parere del commissario giudiziale, che, ribadito il giudizio di fattibilità e ritenuto che la procedura concordataria possa determinare un risultato più favorevole rispetto alla liquidazione fallimentare, non ha ravvisato motivi ostativi all'omologazione del concordato;

ritenuto che, in assenza di opposizioni, nel giudizio di omologazione del concordato preventivo il controllo demandato al Tribunale si riferisca alla persistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura, all'assenza di fatti integranti motivi di revoca ex art. 173 L.F., alla verifica dell'esito della votazione;

ritenuto che i creditori siano stati informati in modo completo sulla situazione aziendale, sulle ragioni che sostengono il piano concordatario, sulle prospettive dell'alternativa liquidazione fallimentare, che sussista la giuridica fattibilità della proposta di concordato e l'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura concordataria, che non si sia verificato o sia stato scoperto alcun fatto che possa comportare la revoca del concordato;

rilevato che il piano concordatario non prevede alcuna suddivisione dei creditori in classi e che la proposta di concordato è stata ritualmente approvata, in quanto i crediti vantati dai creditori chirografari ammessi al voto ammontano a complessivi € 5.186.786,08, un creditore dell'importo di € 225.323,36 ha espresso voto favorevole prima dell'adunanza, nessun voto è stato raccolto in sede di adunanza, non è stato espresso alcun voto nei venti giorni successivi all'adunanza da parte di creditori per un importo complessivo di € 3.978.423,23, mentre i voti contrari sono stati espressi da creditori di un importo complessivo di € 909.855,74, risultando pertanto il concordato approvato da parte di creditori titolari di un credito complessivo di € 4.203.746,59, pari all'81,047% del totale;

rilevato che nel piano concordatario la società debitrice ha indicato le modalità della liquidazione, in termini sostanzialmente analoghi a quelli previsti per la liquidazione dell'attivo in sede fallimentare, ed ha previsto che la liquidazione sia curata dalla dott.ssa Ileana Kocina, commercialista in Gorizia, per il corrispettivo concordato in € 15.000, oltre CPA ed IVA, la quale ha dato la sua disponibilità ad assumere l'incarico ed ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F. (allegato 10 all'integrazione della proposta concordataria);

letto l'art. 182 L.F., che espressamente evidenzia il suo carattere dispositivo e derogabile;

ritenuto altresì necessario designare i componenti del comitato dei creditori, da individuarsi tenendo conto della natura dei rispettivi crediti e della loro entità;

rilevato che non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese, in difetto di opposizioni;

P.Q.M.

-omologa il concordato preventivo di PIOVESANA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede in Mossa (Gorizia), via Isonzo n. 18, in persona del liquidatore David Piovesana;

-nomina liquidatore la dott.ssa Ileana Kocina, con studio in Gorizia, via IX Agosto n. 11;

-dispone che la liquidazione di tutti i beni e diritti della società debitrice avvenga con le modalità previste dal piano concordatario e che le somme spettanti ai creditori irreperibili saranno versate dal liquidatore in depositi postali, per essere devolute allo Stato, come previsto dall'art. 117 c. c. 5 L.F., decorsi cinque anni;


-nomina componenti del comitato dei creditori Alimentari Radice
s.r.l., avv. Damijan Terpin, BCC CRA di Lucinico Farra e Capriva;
-dispone il presente provvedimento sia pubblicato a norma dell'art.
17 L.F. e comunicato al Pubblico Ministero, alla società debitrice, al
commissario giudiziale, al liquidatore nominato.

Gorizia, 24 luglio 2014.

Il Giudice estensore
dott.ssa Annalisa Barzani




Il Presidente
dott. Giovanni Sansone



Depositato in Cancelleria

del 28 LUG 2014

Il Pionierario giudiziario

Roberto Bertorelli

